

Note in tema di organizzazione e attività dei *venaliciarii*

SOMMARIO: 1. L'“azienda” *venaliciaria*. – 2. Fonti epigrafiche relative al trasferimento di “azienda” *venaliciaria*: A) *Tabula Herculaneensis* n. LXIII. – 3. B) Le Tavole cerate di Cecilio Giocondo: CIL IV. 3340 n. XLV = FIRA, *Negotia, Apocha Pompeiana, Chirographa*, n. 130 a). – 4. Il *servus venaliciarius*. A) *Servus institor* preposto alla vendita di schiavi e animali e responsabilità per vizi. – 5. B) *Servus venaliciarius* con *peculio* e responsabilità per vizi.

1. - L'“azienda” *venaliciaria*

Nelle fonti giuridiche romane manca una precisa definizione di azienda *venaliciaria* e, soprattutto, non si trovano passi in cui sia utilizzata l'espressione *taberna instructa*[1] (locuzione che si ritiene possa corrispondere al significato del termine moderno azienda[2]) in riferimento all'attività commerciale esercitata dai *venaliciarii*.

L'unico testo, in cui il termine *taberna*[3] viene riferito all'attività dei mercanti di schiavi, è rappresentato da un passo di Seneca[4]:

De const. sap. 2.13.4: *Num moleste feram, si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his qui ad Castoris negotiantur, nequam mancipia ementes vendentesque, quorum tabernae pessimorum servorum turba refertae sunt? Non, ut puto.*

La testimonianza di Seneca è di grande interesse. Il filosofo tratta, infatti, di coloro *qui ad Castoris negotiantur*, per poi specificare quale tipo di *negotatio* veniva da loro condotta (*nequam*[5] *mancipia ementes vendentesque*); in fine, fa un cenno anche alle *tabernae* di questi individui: *tabernae* in cui, per lo più, si vendevano schiavi di pessima qualità.

Dalla lettura del testo traspare immediatamente la scarsa considerazione, e forse anche il disprezzo, nutriti dall'autore nei confronti dei mercanti di schiavi; ma questo non è un elemento nuovo: è nota la pessima reputazione di cui godevano coloro che esercitavano questo tipo di commercio (considerato il ramo peggiore dell'attività mercantili) presso gli autori antichi, i quali non perdevano mai l'occasione per manifestare la loro riprovazione nei confronti dei “venditori di uomini”[6].

Quanto poi al termine *taberna*, mi pare evidente che esso indichi il luogo presso il tempio di Castore dove i mercanti di schiavi ammassavano le mercanzie (*pessimorum servorum*), oggetto delle loro *negotiationes*. Il tempio di Castore viene comunemente indicato nelle fonti letterarie[7] come uno dei tanti siti di Roma, in cui era possibile trovare i trafficanti di schiavi intenti a smerciare grandi quantità di *mancipia*. Era cioè il luogo in cui avveniva il maggior numero di contrattazioni. Probabilmente nei pressi del tempio di Castore vi era un mercato di schiavi, per cui, di conseguenza, nelle sue vicinanze vi erano anche numerose *tabernae* di *venaliciarii*.

Si può supporre che la *taberna* non fungesse solo da deposito di schiavi pronti per essere immessi nel mercato; ma che fosse, piuttosto, anche il luogo dove avveniva la vendita al minuto dei *mancipia*, previa trattativa privata. La *taberna* diveniva, in questo caso, sede di *negotiationes*[8].

Tutti questi elementi consentono di affermare che l'attività svolta dai *venaliciarii* fosse di tipo imprenditoriale: la caratteristica di tale attività era quella di essere collegata all'esercizio di una professione abituale (*venaliciariam vitam exercere*[9]), a fine di lucro (non si possono negare gli ingenti guadagni provenienti da questa attività) e che, senza dubbio, presupponeva anche una organizzazione stabile di beni e di uomini finalizzata all'esercizio delle *negotiationes*[10].

Voglio soffermarmi con più attenzione su questo ultimo aspetto. Come abbiamo appreso dalla testimonianza di Seneca, il mercante di schiavi disponeva di edifici che potevano essere adibiti alla custodia della preziosa mercanzia (o anche utilizzati per lo svolgimento delle contrattazioni). Ma questi non erano i soli beni che potevano far parte della azienda *venaliciaria*.

Una grossa impresa *venaliciaria* doveva disporre anche di mezzi di trasporto di vario tipo, navi comprese. Il fatto che le navi fossero comunemente annoverate tra i *vehicula* dell'imprenditore agricolo è un dato sicuro, attestato nel passo di Ulpiano[11], dove si tratta dei beni che facevano parte dell'*instrumentum fundi*[12]: *iumenta et vehicula et naves et cuppae et culei*[13]. L'uso delle navi per il trasporto di schiavi doveva essere abituale anche tra i commercianti di *homines* come lascia intendere la testimonianza di Petronio:

Sat. 76.3-7: Ne multis vos morer, quinque naves aedificavi, oneravi vinum – et tunc erat contra aurum – misi Romam. Putares me hoc iussisse: omnes naves naufragarunt. Factum, non fabula. Uno die Neptunus trecenties sestertium devoravit. ... Alteras feci maiores et meliores et feliciores, ut nemo non me virum fortem diceret. Scis, magna navis magnam fortitudinem habet. Oneravi rursus vinum, lardum, fabam, seplasium, mancipia.

Durante la cena Trimalcione narra ai commensali l'origine della sua fortuna. Trimalcione racconta che nel momento in cui iniziò a dedicarsi alle attività commerciali, decise di costruire navi grandi e robuste; navi che decise poi di riempire di merci di vario tipo e di *mancipia*.

Questo passo del *Satyricon* induce, dunque, a pensare che anche i *venaliciarii* avessero navi di loro proprietà e che le adoperassero per il trasporto di schiavi provenienti da regioni lontane.

Potevano poi far parte della azienda *venaliciaria* anche altre attrezzature: quelle cioè che l'Arangio-Ruiz[14] definisce come «attrezzature per l'infame commercio» (si pensi a catene o a strumenti aventi la funzione di impedire la fuga degli schiavi).

Oltre ai beni, l'azienda *venaliciaria* comprendeva anche un apparato di uomini i cui compiti potevano essere di vario genere e avere diversa importanza: dalle mansioni di sorveglianza e custodia della "merce umana" (gli schiavi messi in vendita potevano tentare la fuga, si veda l'episodio del *venaliciarius socius* ferito al mercato dagli schiavi in fuga[15]); a quelle più complesse svolte da incaricati dei *venaliciarii*, che agivano in loro assenza tramite mandato[16].

L'attività imprenditoriale dei *venaliciarii*, quindi, ruotava attorno ad una stabile organizzazione di cose e di uomini. A questo punto non si può fare a meno di ripensare al passo di Ulpiano D. 50.16.185 ed alla definizione di *taberna instructa* ivi contenuta:

D. 50.16.185 (Ulp. 28 *ad ed.*): *'Instructam' autem tabernam sic*

accipiemus, quae et rebus et hominibus ad negotiationem paratis constat
[17].

Il testo è di notevole rilevanza. Il giurista fa riferimento a "cose e uomini" *ad negotiationes paratis*. Sembra che le parole di Ulpiano ben si adattino anche alla struttura organizzativa dei *venaliciarii*. Sebbene le fonti non parlino mai espressamente di "*taberna instructa venaliciaria*", non è possibile negare l'esistenza di una organizzazione di cose e uomini al fine di esercitare *negotiationes* il cui scopo fosse quello di "*mancipia emere vendereque*".

2. Fonti epigrafiche relative al trasferimento di "azienda" *venaliciaria*: A) *Tabula Herculanensis* n. LXIII

Vediamo ora in che modo poteva avvenire il trasferimento della azienda *venaliciaria* e, soprattutto, se i documenti[18] epigrafici a noi pervenuti riguardino tale tipo di trasferimento.

A questo proposito, mi propongo di esaminare due fonti particolarmente significative: si tratta di una delle *Tabulae Herculanenses* (precisamente la *tab.* n. LXIII) e di una delle Tavole cerate di Cecilio Giocondo (cioè quella riportata in CIL IV.3340 n. XLV = FIRA, III, *Apocha Pompeiana, Chirographa*, n. 130 a).

Le tavolette sono state ritrovate nelle città di Ercolano e di Pompei ed entrambe risalgono allo stesso periodo storico, gli anni precedenti al 79 d.C., data dell'eruzione del Vesuvio che distrusse le due città campane.

Analizziamo ora la prima.

Tabella I di un trittico di incerta provenienza[19].
--- He]rennia Tertia emit HS [---.
[servos uen]alic[i]os (vacat)
[em]ptio facta [es]t uti adsolet et rem su[---
[----]i[n]q. ancillis et aedium et aedi[ficiorum ---
cia a* et aedium et aedificiorum, uiri M[--- et ?
[m]ulieris Troes et mulieris Anniae et mulier[is ---
[.]* [et] puellae Arescu[sae] (vacat)[20].

La tavoletta fu pubblicata in edizione provvisoria nel 1951 da Matteo Della Corte [21], il quale ne dava la seguente valutazione: «scrittura chiara, ma testo di difficile intendimento»[22]. Risale invece al 1954 l'edizione definitiva curata dall'Arangio-Ruiz e dal Pugliese Carratelli, a cui si riferiscono le linee citate in questo lavoro.

Il testo non è completo, né d'altra parte è possibile stabilire una data certa del documento, anche se si può ritenere che risalga agli anni compresi tra il 50 d.C. e il 79 d.C.[23]

Sarà bene a questo punto procedere ad un esame puntuale del contenuto della tavoletta, che probabilmente – come sostiene l'Arangio-Ruiz[24] – era semplicemente un *index*. Vi si riferisce di un acquisto fatto da *Herennia Tertia*, la quale aveva comprato *servos venalicios* e altri beni (*aedes, aedificia, ancillae, viri*) per una somma di sesterzi, che risulta indeterminata dato lo stato lacunoso del documento. Nonostante un certo numero di passi di difficile interpretazione, in sede di commento, l'Arangio-Ruiz e il Pugliese Carratelli hanno ritenuto di poter interpretare il testo in questo modo:

a) si tratterebbe di un acquisto in blocco di azienda *venaliciaria*;

- b) nella vendita, con tutta l'attrezzatura necessaria per questo tipo di commercio, sarebbero stati ricompresi anche degli schiavi;
- c) non si tratta di una vendita all'incanto, ma di un acquisto a trattativa privata (tanto è vero che viene chiamata "*emptio*" e non "*auctio*");
- d) le parole "*facta [es]t uti adsolet*" dimostrerebbero che il trasferimento non fu posto in essere con la forma in uso per l'ordinario trasferimento di immobili e schiavi (*mancipatio*).

L'interpretazione del documento proposta dai due illustri studiosi mi pare convincente; il testo ricostruito riguarda un trasferimento *inter vivos* di azienda *venaliciaria*, cioè di un insieme di beni e uomini, organizzati da mercanti di schiavi per l'esercizio della loro attività.

Che non si tratti di una comune vendita di un gruppo di schiavi, come da altri [25] sostenuto, risulta da una serie di elementi.

Il documento non attesta nessuna delle dichiarazioni previste dall'editto degli edili curuli per la vendita dei *mancipia*, indispensabili nel caso di una *emptio venditio* di *servi*, come testimoniano le altre tavolette di Ercolano[26]; la cui *tab. n. LX* contiene, per usare le parole dell'Arangio-Ruiz, «una vera gemma per i romanisti»[27], in quanto menziona testualmente l'editto annuale degli edili curuli, con una citazione assai importante per la terminologia giuridica non derivata «certo dalla povera inventiva di un qualunque scriba ercolanese, ma risalente senza dubbio a schemi preparati dalla più autorevole giurisprudenza cautelare»[28].

La mancata dichiarazione dei vizi degli schiavi ricompresi in questo atto di trasferimento *inter vivos* trova giustificazione anche nel fatto che, quando l'oggetto di una vendita (o di un altro atto di trasferimento) è costituito da un insieme di beni di diversa natura (cose e schiavi) come l'*instrumentum*, il *peculium* o l'*hereditas*, non si applicavano le norme contenute nell'editto degli edili curuli nei confronti delle compravendite di schiavi, come attestano Ulpiano e Pomponio[29] in D. 21.1.33 pr. [30]

Quanto poi all'espressione *servos venalicios*, che si legge nel documento, essa può assumere significati diversi a seconda che si consideri il termine *venalicius*[31] come aggettivo o come sostantivo. Nel primo caso, considerando cioè *venalicius* in forma attributiva, l'espressione si tradurrebbe in «schiavi da vendere», *vendibilis* come afferma il Forcellini. Quindi *Herennia Tertia* compra «schiavi da vendere» più altri beni (cose, edifici, *ancillae*, *viri*): l'azienda *venaliciaria*.

Se invece volessimo considerare il termine *venalicius* come sostantivo, cambierebbe la valutazione giuridica dell'operazione commerciale, in quanto *Herennia Tertia* avrebbe così comprato schiavi "mercanti di schiavi" più altri beni (cose, edifici, *ancillae*, *viri*): non sarebbe più un trasferimento di azienda, ma si tratterebbe del trasferimento di una impresa *venaliciaria* gestita da *servi venaliciarii*. Per quanto quest'ultima interpretazione risulti più improbabile, non mi sentirei di scartarla del tutto.

In un caso o nell'altro, comunque, il testo della *tab. LXIII* fa pensare ad un trasferimento, mediante compravendita, di un complesso di beni organizzati funzionalmente per l'esercizio di una attività *venaliciaria*.

3. B) Le Tavolette cerate di Cecilio Giocondo: CIL IV.3340 XLV = FIRA, *Negotia, Apocha Pompeiana, Chirographa*, n. 130 a)

Il secondo testo relativo al trasferimento di azienda *venaliciaria* è quello contenuto in una delle tavolette riportate nel volume IV del CIL al n. XLV:

Scriptura interior:

- pag.II Aoo L. Iunio cos./VI k. Septembres
P. Alfe/nus Varus trecena/rius Augussti scripsi/ me
accepisse ab L. Cae/cilio Iuqundo (sestertios) uigin/ti
quinque (milia) quadrin/gentos triginta noue(m) /
nummo[s]
- pag.III ex auctione ue/naliciaria P. Alfeni /Pollion«n»is
de(curionis) N. Epri /Niciae // pro parte eius <pecu-
niae> quam / stipulatus est ex / delegatu eorum . /
Acctum Iulianis Cos. / sta/[t]i[on]e Nucherina.
Nomina signatorum:
- pag.IV P. Alfeni Va[ri] trecenari Augus[ti].
P. Alfeni Pollionis
T. Trausi A[...].
[P.] Alfeni Vari / trecenari Aug(usti).
P. Alfeni Pollionis

Il documento risale all'anno del consolato di *L. Iunius Gallio*, la cui data non è conosciuta, ma il Degrassi[32] ritiene che possa essere individuata in uno dei seguenti anni: 53, 54 o 55 d.C.

Dall'analisi del testo emergono i seguenti dati[33]:

1) Poiché il documento si riferisce ad una *auctio venaliciaria*, se ne deduce che si tratta di un trasferimento *inter vivos* attuato attraverso una vendita all'asta privata.

2) Vengono menzionati diversi soggetti: *P. Alfenus Varus* che è il rappresentante dei venditori, *L. Caecilius Iucundus* che è il *coactor argentarius* e, in fine, *P. Alfenus Pollio* e *N. Eprius Nicia* che sono i venditori.

3) Il documento è costituito da una dichiarazione in forma soggettiva del creditore (*chirographum*) *P. Alfenus Varus*, rappresentante dei venditori (proprietari dei beni venduti all'incanto).

4) *P. Alfenus Varus* rilascia una sorta di ricevuta al *coactor argentarius*, *L. Caecilius Iucundus*, nella quale dichiara di aver ricevuto dal banchiere il ricavato dell'*auctio venaliciaria* di *P. Alfenus Pollio* e *N. Eprius Nicia*.

5) Nel documento non vi è alcuna menzione del compratore o, per meglio dire, dell'aggiudicatario.

6) Si afferma inoltre che la somma ricevuta è stata oggetto di una precedente *stipulatio*, nella quale il soggetto attivo era l'*argentarius* (*L. Caecilius Iucundus*) ed il soggetto passivo, mai specificato, era evidentemente l'aggiudicatario.

7) Infine, la somma versata da *L. Caecilius Iucundus* a *P. Alfenus Varus* risulta ingente: ammontava infatti a ben 25.439 sesterzi.

Tra i personaggi menzionati nel testo il più famoso era senza dubbio Cecilio Giocondo[34], banchiere di Pompei vissuto all'epoca dell'imperatore Nerone. Tra le tante attività da lui esercitate vi era anche quella di intermediario nelle vendite all'asta (*coactor argentarius*).

L'intermediazione del *coactor argentarius* nelle vendite all'asta assolveva a funzioni ben precise:

- sostituirsi al *dominus* nella riscossione del prezzo della cosa venduta;
- concedere, eventualmente, credito al compratore.

In questa situazione il *coactor* rispondeva alla necessità di trovare un intermediario economico fra il venditore, che non era disposto a fare credito, e il compratore che voleva dilazionare il pagamento del prezzo[35].

A tale scopo il *coactor* faceva promettere all'aggiudicatario (compratore), tramite una *stipulatio argentaria*, il pagamento del prezzo per poi novare il credito del *dominus*, che rimaneva così escluso da ogni pretesa verso l'acquirente.

A questo punto bisogna stabilire che cosa si intendesse per *'auctio venaliciaria'* e, soprattutto, quale fosse l'oggetto dell'*'auctio'*.

L'espressione *'auctio venaliciaria'* viene interpretata dall'Arangio-Ruiz e dal Pugliese Carratelli[36] come trasferimento di azienda *venaliciaria* mediante vendita all'incanto; l'ingente somma versata dal banchiere Cecilio Giocondo ad Alfeno Varo fa loro supporre che nella vendita all'asta siano stati compresi parecchi schiavi e con essi tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività dei *venaliciarii*. I due insigni studiosi ricollegano il contenuto dell'*'auctio venaliciaria'* a quello della vendita di azienda *venaliciaria* descritto nella *T.H.* n. LXIII. Inoltre, l'Arangio-Ruiz[37] considera i beni venduti all'incanto parte della disciolta *societas venaliciaria*, i cui soci erano *P. Alfenus Pollio* e *N. Eprius Nicia*. In pratica, dopo aver sciolto la società, i due ex-soci avevano dato l'incarico di vendere all'asta quel complesso di beni e di uomini da loro organizzato per l'esercizio della attività *venaliciaria*.

L'interpretazione dell'Arangio-Ruiz è stata aspramente criticata dall'Andreau[38], il quale, nella sua monografia dedicata agli affari del banchiere Cecilio Giocondo, sostiene che l'espressione *'auctio venaliciaria'* deve essere interpretata come «vendita di schiavi comprati al mercato *venalicium*»: «l'expression désigne une vente d'esclaves achetés au marché, le *venalicium*»[39].

Lo studioso francese ipotizza, inoltre, che si trattasse di una compravendita di schiavi *novicii* in quanto, basandosi su di un passo di Venuleio[40], ritiene che nel *venalicium* fossero oggetto di vendita solo schiavi 'novizi'; distingue poi due tipologie di *servi*: gli schiavi *venaliciaria* (che per lui sono i novizi venduti nel *venalicium*) e quelli già in servitù messi in vendita dai loro padroni (non si capisce però in quale luogo si commerciasse tali tipi di schiavi)[41].

L'interpretazione dell'Andreau non mi pare convincente, in quanto si ha l'impressione di una certa confusione a livello terminologico. Anche perché la distinzione tra lo schiavo *novicius* e il *servus veterator* viene enunciata da Ulpiano in D. 21.1.37[42], quando il giurista da notizia della clausola *ne veterator pro novicio veneat* e riferisce dell'abitudine dei *venaliciarii* di "interpolare" i *mancipia veterana* al fine di mischiarli tra i novizi, per venderli ad un prezzo superiore rispetto al loro valore di mercato[43].

A me sembra di capire che sia il *novicius* e sia il *veterator* venissero venduti allo stesso mercato e che al momento della vendita si dovesse specificare se il *mancipium* appartenesse all'una o all'altra categoria.

È pur vero che in età tardo-repubblicana il mercato degli schiavi inizia ad apparire come edificio autonomo, specializzato e indipendente rispetto ai mercati generici. Tra il I sec. a.C. e l'inizio dell'età imperiale compare, infatti, nelle fonti anche il termine per designarlo: *venalicium*[44]. Per quanto nelle poche fonti[45] in cui si fa menzione di questo termine, non si specifica mai che si tratta di un mercato specializzato nella vendita di *novicii*.

Inoltre, nelle fonti non compare mai l'attributo "*venaliciarius*" per qualificare *servi novicii*. Semmai tale attribuzione risulta utilizzata per meglio qualificare un altro termine che riguardasse l'attività svolta dai *venaliciarii*.

In fine, nel passo di Venuleio si discute dell'acquisto di *servi novicii* nel *venalicium*, ma non si afferma che tale mercato fosse specializzato nella vendita esclusiva di questo tipo di schiavi. Il giurista si occupa del caso in cui un *servus* considerato *novicius*, in quanto appena acquistato al mercato, possa ritenersi *veterator* se *alicui ministerio praepositus sit*.

Alla luce di quanto detto, mi convinco sempre di più che l'interpretazione da seguire sia quella proposta dall'Arangio-Ruiz.

4. Il *servus venaliciarius*. A) *Servus institor* preposto alla vendita di schiavi e

animali e responsabilità per vizi

Prenderò ora in considerazione i casi in cui l'attività *venaliciaria* venisse svolta da un *servus institor praepositus* alla vendita di schiavi ("modello" di impresa a responsabilità illimitata[46] del *dominus*), oppure da un *servus venaliciarius* con peculio ("modello" di impresa a responsabilità limitata del *dominus*).

Consideriamo il primo dei due casi.

Il punto di partenza è senza alcun dubbio un passo di Paolo[47]:

D. 14.3.17 pr. (Paul. 30 ad ed.): *Si quis mancipiis vel iumentis pecoribusve emendis vendendisque praepositus sit, non solum institoria competit adversus eum qui praepositus, sed etiam redhibitoria vel ex stipulatu duplae simplaeve in solidum actio danda est*[48].

Nella prima parte del frammento, Paolo descrive l'ambito della fattispecie: "se qualcuno sia preposto all'acquisto e alla vendita di schiavi o di giumenti o bestiame". Si tratta, chiaramente, di una *praepositio* institoria finalizzata allo svolgimento di un particolare tipo di *negotiatio*: *mancipiis vel iumentis pecoribusve emendis vendendisque*. La fattispecie delineata da Paolo si riferisce, quindi, ad un *servus* che esercita, in seguito alla *praepositio* del *dominus*, anche l'attività imprenditoriale di compravendita di schiavi[49].

Il fatto che il giurista consideri nello stesso passo sia l'incarico di vendere e comprare schiavi, sia quelli di acquistare e vendere giumenti o bestiame, trova la sua giustificazione nelle norme create dagli edili curuli, i quali nel loro editto avevano stabilito l'applicabilità delle azioni *redhibitoria* e *quanti minoris* alle sole compravendite che avessero per oggetto *mancipia, iumentis pecusve*.

La *praepositio* dell'*institor* poteva riguardare sia l'esercizio di una attività svolta nell'ambito di una azienda commerciale terrestre, sia quello inerente ad un ramo di attività commerciale non necessariamente con sede fissa[50].

Mi pare che l'attività esercitata da questi *servi institores venaliciarii* possa rientrare nel "modello" di impresa a responsabilità illimitata. In questo "modello" «il *servus*, perno dell'organizzazione, svolge, come *institor*, la sua attività manageriale entro l'ambito fissato dal *dominus* con la *praepositio*. Il patrimonio impiegato dal *dominus* nella *negotiatio* non è giuridicamente separato dal suo patrimonio personale. La responsabilità del *dominus* è, appunto, illimitata»[51].

Nella seconda parte del testo, Paolo discute i problemi relativi alla tutela dei terzi contraenti con il *praepositus*, o per meglio dire con il *servus institor*. Il giurista ribadisce la regola generale, introdotta dall'editto *de institoria actione*, della responsabilità illimitata del preponente verso i terzi per i negozi da loro conclusi con l'*institor*. Inoltre, nel frammento, viene introdotto un nuovo principio secondo cui il preponente poteva anche essere convenuto *in solidum* non solo per l'*actio institoria*, ma anche per la *redhibitoria*.

Adesso il quadro è finalmente completo; infatti il *dominus* che avesse preposto un *servus* allo svolgimento dell'attività *venaliciaria* era responsabile *in solidum* anche per la *redhibitoria*. Di conseguenza, il *dominus* preponente era responsabile per l'intero, con tutto il suo patrimonio, se fosse stato convenuto in giudizio *de redhibitoria actione*. Ciò accadeva nel caso in cui il compratore avesse scoperto la presenza di un vizio nel *mancipium* acquistato; ovviamente doveva trattarsi di un vizio occulto non dichiarato al momento della vendita dal *servus institor* venditore di schiavi.

Il *dominus* preponente rispondeva perciò, senza alcun limite, per la mancata dichiarazione dei vizi occulti da parte del suo *servus institor venaliciarius*. Era tenuto pertanto alla restituzione dell'intero prezzo pagato dal compratore per l'acquisto dello

schiavo affetto da vizio.

5. B) *Servus venaliciarius* con peculio e responsabilità per vizi

È risaputo che uno degli elementi portanti di questo "modello" organizzativo è costituito dal peculio[52] che veniva concesso dal *dominus* al *servus*.

Il peculio si configurava come «patrimonio separato»[53] dalla restante parte del patrimonio del *dominus*, che nelle fonti viene abitualmente indicata con l'espressione *res domini*. Pur continuando ad essere di proprietà del *dominus*, il peculio costituiva anche il limite patrimoniale della sua responsabilità nei confronti dei terzi creditori *ex causa peculiaris*[54].

L'altro elemento rilevante di questo "modello" organizzativo può essere identificato nel *servus*, il quale, come afferma A. Di Porto, «rappresenta l'organo vitale»[55] del peculio. «Il *peculium* vive giuridicamente ed economicamente attraverso l'attività di amministrazione dello schiavo, che può concretarsi nello svolgimento di qualsiasi attività economica, non solo di impresa»[56].

Peculio e *servus* rappresentano quindi un binomio indispensabile e inscindibile per il "modello" imprenditoriale a responsabilità limitata.

Per inquadrare l'impresa venaliciaria, organizzata secondo il "tipo" della responsabilità limitata, che si realizzava attraverso l'esercizio dell'attività *venaliciaria* da parte di un *servus cum peculio*, conviene partire dal noto passo di Ulpiano:

D. 14.4.1.1 (Ulp. 29 *ad ed.*): *Licet mercis appellatio angustior sit, ut neque ad servos fullones vel sarcinatores vel textores vel venaliciarios pertineat, tamen Pedius libro quinto decimo scribit ad omnes negotiationes porrigen dum edictum*[57].

Il testo, tratto dal commentario di Ulpiano al libro 29 dell'editto del pretore, riguarda una questione assai dibattuta in dottrina. In questo frammento il problema più spinoso, che ha fatto tanto discutere gli studiosi, è quello relativo al concetto di *merx* e conseguentemente all'applicabilità dell'editto *de tributaria actione* ad un numero più o meno ampio di *negotiationes*.

Non voglio entrare nel merito di questo dibattito, tuttora vivo nella dottrina romanistica. Per l'impostazione del problema e le soluzioni giuridiche individuate, rinvio allo studio condotto da A. Di Porto[58] nella sua monografia dedicata allo "schiavo *manager*", nonché al recente lavoro di T.J. Chiusi[59], dai quali emergono i diversi orientamenti dottrinari sull'interpretazione del passo di Ulpiano.

Il dato per me rilevante, in questo contesto, è che nel frammento di Ulpiano si faccia esplicito riferimento agli schiavi *venalicii*. Mi sembra chiaro che si tratti di *servi* dotati di peculio, dato che il testo, oltre ad essere inserito nel titolo IV del Digesto *De tributaria actione*, riguarda in particolare l'applicabilità dell'*actio tributaria* ad attività negoziali che si dubita possano essere ricomprese nel concetto di *merx peculiaris*. Questi schiavi "*venaliciariam vitam exerceba(n)t*"[60], esercitavano quindi quella attività professionale che consisteva nel "*mancipia emere vendereque*"[61]: attività, a mio parere, intrapresa in maniera imprenditoriale. I *servi venalicii* infatti utilizzavano il peculio, anzi la *merx peculiaris*, per compiere *negotiationes*.

Dal testo emerge con chiarezza il dibattito giurisprudenziale relativo all'estensione dell'editto *de tributaria actione* a tutte le *negotiationes* o all'esclusione di quelle che, per diversi motivi, non potevano essere incluse nel concetto di *merx*. La nozione di *merx* riferita da Ulpiano non comprende l'attività svolta dai *servi venalicii*,

in quanto il giurista severiano sembrerebbe concordare con il parere di Africano [62]:

D. 50.16.207 (Afr. 3 *quaest.*): *Mercis appellatione homines non contineri Mela ait: et ob eam rem mangones non mercatores, sed venaliciarios appellari ait, et recte*[63].

Nel significato di merce non possono essere ricompresi gli uomini, tanto è vero che i *mangones* non sono considerati *mercatores* ma *venaliciarii*. Da ciò consegue che non solo i *mangones*, ma anche i *venaliciarii* non appartenevano alla categoria dei *mercatores*.

Ma costoro potevano essere considerati *negotiatores*? Mi pare che tali li considerassero Mela e Africano; dato che la categoria dei *mercatores* si distingueva nettamente[64] «almeno fino alla seconda metà del I sec. d.C.»[65] da quella dei *negotiatores*; solo «in età imperiale, i due termini, prima distinti, tendono a confondersi e a diventare sinonimi»[66].

Per ritornare al problema dei *servi venaliciarii*, possiamo quindi dire che sicuramente costoro svolgevano una attività di tipo imprenditoriale, *negotiatio*. Ciò viene ulteriormente confermato nella parte finale del frammento di Ulpiano, dove il giurista afferma che Sesto Pedio riteneva l'editto *de tributaria actione* applicabile a tutte le *negotiationes*, anche a quelle esercitate da *servi fullones*, *servi sarcinatores*, *servi textores* e, in fine, *servi venaliciarii*.

Non è questa la sede per stabilire se l'editto *de tributaria actione* venisse applicato a tutte le *negotiationes*, o se invece si dovesse escludere per quelle che rientrassero nel concetto *angustior* di *merx* menzionate da Ulpiano, a titolo esemplificativo o tassativo (a seconda che si accolga la teoria della Chiusi[67] o quella del Di Porto[68]); ma è certo che l'attività svolta dai *servi venaliciarii* viene considerata *negotiatio* da Pedio[69] e da Ulpiano.

Si delinea quindi una realtà assai complessa nell'ambito della impresa dei *servi venaliciarii cum peculio*. Dall'esame di questo testo emerge quanto segue:

1) è certa l'esistenza di imprese venaliciarie gestite da *servi cum peculio* (o addirittura imprese venaliciarie che operano mediante l'uso della *merx peculiaris* o, per meglio dire, imprese che coincidono con la stessa *merx peculiaris*);

2) l'attività svolta da questi schiavi è di tipo imprenditoriale dove la gestione del peculio o della *merx peculiaris* è finalizzata alle *negotiationes*;

3) l'organizzazione di questa attività rientra (per l'uso del peculio o della *merx peculiaris*) nel modello di impresa a responsabilità limitata.

Per tanto, possiamo ipotizzare che nel caso in cui il *servus venaliciarius* venda *servi* affetti da vizi, senza dichiararne l'esistenza al compratore, il *dominus* potrà essere convenuto *de redhibitoria actione*, in virtù anche di quella regola enunciata da Paolo in D. 14.3.17 pr. (Paul. 30 *ad ed.*) (in tema di responsabilità del *dominus* per i vizi degli schiavi venduti dal *servus institor venaliciarius*), che ho già analizzato in precedenza. Va da sé che il *dominus* sarà responsabile non *in solidum*, come capitava per il caso del *servus institor* venditore di schiavi, ma entro i limiti quantitativi del peculio.

Questo mio argomentare è ulteriormente confermato da altri due passi, strettamente legati fra loro, nei quali si tratta di compravendite di *servi*, con venditore schiavo (o *filius*), con peculio.

D. 21.1.23.4 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*): *Si servus sit qui vendidit vel filius familias in dominum vel patrem de peculio aedilicia actio competit: quamvis enim*

poenales videantur actiones, tamen quoniam ex contractu veniunt, dicendum est eorum quoque nomine qui in aliena potestate sunt competere. proinde et si filia familias vel ancilla distraxit, aequè dicendum est actiones aedilicias locum habere[70].

D. 21.1.57.1 (Paul. 5 quaest.): *Quod si servus vel filius vendiderit, redhibitoria in peculio competit. in peculio autem et causa redhibitionis continebitur: nec nos moveat, quod antequam reddatur servus non est in peculio (non enim potest esse in peculio servus, qui adhuc emptoris est): sed causa ipsius redhibitionis in peculio computatur: igitur si servus decem milibus emptus quinque milibus sit, haec quoque in peculio esse dicemus. hoc ita, si nihil domino debeat aut ademptum peculium non est: quod si plus domino debeat, eveniet, ut hominem praestet et nihil consequatur*[71].

I due testi enunciano alcune importanti regole in merito alla responsabilità del *dominus* per la mancata dichiarazione dei vizi da parte dello schiavo con peculio venditore: potevano, infatti, essere applicate tanto nel caso in cui ad operare fosse un *servus* (o un *filius*) con peculio preposto a svolgere l'attività venaliciaria, tanto nel caso in cui il servo avesse ricevuto l'incarico di vendere un solo *mancipium* del *dominus*. Come risulta dalla lettura del frammento, in D. 21.1.23.4 Ulpiano evidenzia la responsabilità del *dominus/pater*: «*in dominum vel patrem de peculio aedilicia actio competit*». Anche nel passo di Paolo viene enunciata la stessa regola in tema di responsabilità del *dominus/pater*: «*redhibitoria in peculio competit*».

La fattispecie considerata da Paolo riguarda il caso in cui un *servus* (o un *filius*) con peculio abbia venduto un solo schiavo. Dopo l'acquisto, il compratore scopre la presenza di un vizio occulto (ovviamente non dichiarato dal *servus/filius* venditore al momento della conclusione del contratto), per il quale era possibile intentare l'*actio redhibitoria*[72]. Il giurista conclude che il *dominus/pater* dovrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell'acquirente e quindi convenuto *de peculio*: «*redhibitoria in peculio competit*»[73]. La responsabilità del *dominus/pater*-convenuto, dal punto di vista quantitativo, non potrà essere limitata al solo ammontare del peculio: Paolo ritiene, infatti, che nel peculio dello schiavo (o figlio) venditore debba essere computata anche la *causa redhibitionis*, cioè il *servus redhibitus*[74].

Il giurista, inoltre, esamina anche il caso di un *dominus/pater* creditore del sottoposto. Per Paolo, è indubbio che il *dominus/pater*-convenuto dovrà detrarre dal peculio l'ammontare del suo credito (secondo i principi generali dell'*actio de peculio*) prima di soddisfare la pretesa dell'attore. Di conseguenza, poteva anche determinarsi una situazione in cui il valore del credito risultasse uguale o addirittura superiore a quello del "peculio + la *causa redhibitionis*"; con l'effetto per il compratore di non riavere il prezzo versato per l'acquisto dello schiavo affetto da vizio[75]. Analoga situazione poteva determinarsi nell'*ademptio peculii*, quando il *dominus* avesse revocato il peculio.

Il passo si presta ad una ulteriore considerazione. Qualora la fattispecie concreta fosse coincisa con quella astrattamente concepita da Paolo nella parte finale del frammento, ne sarebbe derivato un grande danno per il compratore, il quale sarebbe così risultato frodato per ben due volte: una per l'acquisto di uno schiavo affetto da vizio; la seconda per la mancata restituzione del prezzo d'acquisto a causa del venir meno del peculio.

Per concludere, mi sembra di poter affermare che i due frammenti attestano in maniera inequivocabile l'esistenza di una disciplina giuridica assai complessa: si conciliavano in tal modo le regole riguardanti la responsabilità limitata con la disciplina elaborata e fatta propria dagli edili curuli per la dichiarazione dei vizi nella vendita degli

schivi.

[1] Per una definizione di *taberna instructa* vedi il frammento di Ulpiano, D. 50.16.185 (Ulp. 28 *ad ed.*): '*Instructam' autem tabernam sic accipiemus, quae et rebus et hominibus ad negotiationem paratis constat.* Sul concetto di *taberna instructa* e sulle attività imprenditoriali nell'antica Roma, rinvio ai fondamentali lavori di A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica. (II a.C.-II d.C.)*, Milano 1984; ID., *Filius, servus, e libertus. Strumenti dell'imprenditore romano*, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica*, (Erice 22-25 novembre 1988), a cura di M. Marrone, Palermo 1992, pp. 231 ss.; ID., *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo*, III, Napoli 1997, pp. 413 ss.; F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa 1989. Vedi anche A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana*, Napoli 1991; ma soprattutto il recentissimo contributo di M.A. LIGIOS, "Taberna", "negotiatio", "taberna cum instrumento" e "taberna instructa" nella riflessione giurisprudenziale classica, in «Antecessori oblata». Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro (con, in appendice, un inedito di Arnaldo Biscardi), Padova 2001, pp. 23 ss.

[2] È ormai consolidata in dottrina l'opinione secondo cui la nozione di *taberna instructa*, espressa da Ulpiano in D. 50.16.185 (Ulp. 28 *ad ed.*), corrisponda al moderno concetto giuridico di azienda. A tal proposito, sono assai significative le parole di A. DI PORTO, *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, cit., p. 442: «Per quanto riguarda *taberna instructa* (e *instrumentum negotiationis*), è impressionante l'analogia con il moderno concetto di azienda. Direi financo l'assonanza con l'articolo 2555 del nostro codice civile. Vale la pena di rileggere le due nozioni, l'una sovrapposta all'altra, come in una sorta di fotomontaggio: "*Instructam autem tabernam sic accipiemus*", "L'azienda è", "*quae et rebus et hominibus ... constat*", "il complesso dei beni", "*ad negotiationem paratis*", "organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Le parole del codice civile suonano come una traduzione della nozione romana». Ma vedi anche F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, cit., pp. 21 ss., il quale aveva già evidenziato che: «Se noi andiamo a vedere l'art. 2555 del nostro Codice Civile, troviamo definita l'azienda come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". L'unica, peraltro ovvia, differenza rispetto alla definizione romana è la mancanza degli *homines*; nella nostra azienda c'è, o comunque ci può essere, un fascio di rapporti di lavoro, nell'azienda romana ci sono gli schiavi».

[3] La definizione di *taberna* viene elaborata da Ulpiano in D. 50.16.183 (Ulp. 28 *ad ed.*): '*Tabernae' appellatio declarat omne utile ad habitandum aedificium, non ex eo quod tabulis cluditur.* Sulla nozione di *taberna* nelle fonti giurisprudenziali e letterarie rinvio a M.A. LIGIOS, "Taberna", "negotiatio", "taberna cum instrumento" e "taberna instructa" nella riflessione giurisprudenziale classica, cit., pp. 27 ss., la quale dalla «lettura parallela di D. 50.16.183 e di D. 50.16.185» rileva come «in questi due passi la *taberna* sia considerata in due prospettive del tutto diverse: la prima definizione, non tecnica e generica, allude semplicemente a un ambito spaziale suscettibile di essere abitato dall'uomo, a prescindere dalla menzione di ulteriori usi che questi può farne, mentre la seconda, tecnica e specifica, fa riferimento a un luogo deputato all'esercizio di una *negotiatio* e dotato di un complesso di beni organizzato a tal fine».

[4] Per la biografia e le opere del grande filosofo rinvio a M. SCHANZ-C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur*, II, München 1927 (rist. 1966), pp. 679 ss.; C. MARCHESI, *Seneca*, Milano 1942; I. LANA, *L. Anneo Seneca*, Torino 1965; P. GRIMAL, *Seneca*, trad. it., Milano 1992. Sul pensiero giuridico di Seneca vedi F. STELLA MARANCA, *Seneca giureconsulto*, Lanciano 1926; R. DÜLL, *Seneca iureconsultus*, in *ANRW* II.15, Berlin-New York 1976, pp. 364 ss. (sul quale vedi le considerazioni critiche di M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR* 80, 1977, pp. 195 ss.); A. MANTELLO, '*Beneficium' servile - 'debitum' naturale. SEN.*, de ben. 3.18.1 ss. - D. 35.1.40.3 (*Iav.*, 2 ex post. Lab.), Milano 1979; M. BRUTTI, *Il potere, il suicidio, la virtù. Appunti sulla 'Consolatio ad Marciam' e sulla formazione intellettuale di Seneca*, in *Seminari di storia e di diritto*, a cura di A. Calore, Milano 1995, pp. 65 ss.

[5] Per quanto attiene al significato di '*nequam*', vedi Gellio, *Noct. Att.* 6.11.1-5, nel quale lo scrittore sottolinea l'evoluzione del significato dei termini '*levitas*' e '*nequitia*'. Gellio, riferisce il significato originario di '*nequam*' tramandato dai *veterum hominum*: ... et '*nequam' hominem nihili rei neque frugis bonae, quod genus Graeci fere ΰswton vel κkòlaston dicunt.* Quindi, viene considerato '*nequam*' l'uomo

'da nulla', l'uomo 'non dabbene'. Al tempo di Gellio, però, il termine ha mutato il suo significato e l'autore delle Notti Attiche riferisce che 'nequitiam' si usa con l'accezione di 'sollertia astutiaque': abilità e astuzia. Sulle diverse accezioni del termine 'nequitia' e dell'aggettivo 'nequam' si vedano le rispettive voci redatte da E. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*⁴, III, Bononiae-Patavii 1864-1926, (rist. an. 1965), pp. 360 ss.

[6] Nelle fonti giuridiche è possibile rinvenire numerose attestazioni riguardanti l'operato fraudolento dei venditori di schiavi. A tale proposito, vedi D. 21.1.1.2 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*): *Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur*; D. 21.1.37 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*): *Praecipiant aediles, ne veterator pro novicio veneat. et hoc edictum fallaciis venditorum occurrit: ubique enim curant aediles, ne emptores a venditoribus circumveniantur*; D. 21.1.44 pr.-1 (Paul. 2 *ad ed. aed. cur.*): *Iustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret ... nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter faciendum pronius est, in cui si fa esplicito riferimento alle frodi perpetrate dai commercianti di servi, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni previste nell'editto degli edili curuli.*

Rinvio anche alla lettura di alcuni testi letterari, dai quali emerge, chiaramente, una connotazione negativa del ruolo sociale e della vita dei venditori di *mancipia*; tra questi vedi soprattutto: Plauto, *Capt.* 98-101: *nunc hic ocepit quaestum hunc fili gratia/ inhonestum et maxime alienum ingenio suo:/ homines captivos commercatur, si queat/ aliquem invenire, suom qui mutet filium*; Cicerone, *De off.* 3.17.71: *Nec vero in praediis solum ius civile ductum a natura malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in mancipiorum venditione venditoris fraus omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium*; Seneca, *Ep.* 80.9: *Equum empturus solvi iubes stratum, detrahis vestimenta venalibus, ne qua vitia corporis lateant: hominem involutum aestimas? mangones quicquid est, quod displiceat, aliquo lenocinio abscondunt, itaque ementibus ornamenta ipsa suspecta sunt: sive crus alligatum sive brachium aspiceres, nudari iuberis et ipsum tibi corpus ostendi.*

[7] Vedi anche Plauto, *Curcul.* 4.1.481. Cfr. E. DE RUGGIERO, v. "Aedilis", in *DE* 1, (rist. anastatica) Roma 1961, p. 234; F. COARELLI, *Guida archeologica di Roma*, Milano 1974, pp. 82 s.; F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 13-15 ottobre 1997)*, a cura di E. Lo Cascio, Bari 2000, p. 35 n. 12, il quale rileva che: «proprio nel tempio di Castore, quindi vicino al mercato degli schiavi, oltre ad alcuni negozi di banchieri, vi fosse un ufficio certamente controllato dagli edili, quale l'ufficio dei pesi e misure».

[8] Sulla *taberna* come sede di *negotiationes* vedi A.D. MANFREDINI, *Costantino la 'tabernaria' il vino*, in *Atti del VII convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana (Spello-Perugia-Norcia, 16-19 ottobre 1985)*, Napoli 1988, p. 328, il quale afferma: «Il termine *taberna* ... comunemente indica l'edificio in cui si svolge una qualsivoglia *negotiatio* ... Il nome della *negotiatio*, unito a *taberna*, specifica i diversi tipi di bottega: *t. purpuraria, casiarica, ferraria, lanionis*». Ma soprattutto rinvio (anche per la ricostruzione del dibattito della dottrina sul tema e la bibliografia ivi citata) al fondamentale lavoro di M.A. LIGIOS, "*Taberna*", "*negotiatio*", "*taberna cum instrumento*" e "*taberna instructa*" *nella riflessione giurisprudenziale classica*, cit., pp. 42 ss., la quale, dopo aver analizzato le fonti letterarie e giurisprudenziali sull'argomento in questione, ritiene che: «nella *taberna* si esercita il commercio o si svolgono determinate attività artigianali e professionali». Inoltre, la Ligios, contrariamente a quanto sostiene F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, cit., pp. 22 s., evidenzia il fatto che il termine *taberna* «non sembri mai impiegato [nella riflessione giurisprudenziale] in maniera inequivocabile per designare un luogo di produzione».

[9] L'espressione *venaliciariam vitam exercere* viene utilizzata, efficacemente, dal giurista Ulpiano per qualificare l'attività lavorativa dei commercianti di schiavi in D. 32.73.4 (Ulp. 20 *ad Sab.*): *Eum, qui venaliciariam vitam exercebat, puto suorum numero non facile contineri velle eiusmodi mancipia, [nisi evidens voluntas fuit etiam de his sentientis]: nam quos quis ideo comparavit, ut illico distraheret, mercis magis loco quam suorum habuisse credendus est.*

[10] Sulla nozione di *negotiator* e di *negotiatio*, utilizzo gli elementi qualificativi (adattandoli al caso specifico della attività dei *venaliciarii*) individuati da A. DI PORTO, *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, cit., p. 442: «Iniziamo da *negotiator* (*exercitor*) e *negotiatio*. Sembrano essere caratterizzate dai seguenti elementi: - dalla continuità dell'esercizio ...; - dall'esistenza di una certa organizzazione, di uomini e cose, finalizzata all'esercizio della *negotiatio*; - dal fine di lucro, dal *quaestus*». Sul significato dei sostantivi *negotiator* e *negotiatio* nel linguaggio dei giuristi romani vedi anche F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, cit., pp. 21 ss.; M.A. LIGIOS, "*Taberna*", "*negotiatio*", "*taberna cum instrumento*" e "*taberna instructa*" *nella riflessione giurisprudenziale classica*, cit., pp. 50 ss., la quale è fermamente convinta che il concetto di '*negotiatio*' non riguardi il settore della produzione (in part. vedi 53 ss.). Al riguardo mette conto sottolineare che M.A. LIGIOS non condivide quanto sostenuto da A. DI PORTO, *op. ult. cit.*, p. 439, a proposito dell'interpretazione di D. 14.4.1.1 (Ulp. 29 *ad ed.*), il quale ritiene che *negotiator* e *negotiarum* venissero utilizzati da Sesto Pedio e da Ulpiano «per fare riferimento all'intero

ambito imprenditoriale, compresa la produzione». Per le occorrenze del termine *negotiator* nelle fonti giuridiche rinvio a H.E. DIRKSEN, s.v. "negotiator", in *Manuale latininitatis fontium iuris civilis romanorum*, Berolini 1837, pp. 619 s.; H. HEUMANN - E. SECKEL, v. "negotiator", in *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*¹⁰, Graz 1958, p. 365.

[11] Il giureconsulto severiano è stato oggetto di innumerevoli studi da parte della dottrina romanistica. Si fa per tanto rinvio, per contenuti e bibliografia ivi citata, a G. CRIFÒ, *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, in *ANRW II.15*, Berlin-New York 1976, pp. 708 ss. (su cui vedi le considerazioni critiche di M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, cit., pp. 236-249); T. HONORÉ, *Ulpian*, Oxford 1982. Più recente: V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, I, Napoli 2000. Sulla formazione stoica del giurista vedi: U. MANTHE, *Beiträge zur Entwicklung des antiken Gerechtigkeitsbegriffes II: Stoische Würdigkeit und iuris praecepta Ulpian's*, in *ZSS* 114, 1997, pp. 1 ss. Sul pensiero di Ulpiano in tema di schiavitù vedi A. SCHIAVONE, *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù-merce*, in *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia»*. *Atti del XXII Colloquio GIREA, Pontignano 19-20 novembre 1995*, a cura di M. Moggi - G. Cordiano, Pisa 1997, pp. 173 ss.

[12] Per quanto riguarda l'*instrumentum fundi* e sistemi organizzativi dell'impresa agricola si veda la recente monografia di M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell'«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C.*, Napoli 1996 (ivi anche bibliografia precedente).

[13] D. 33.7.12.1 (Ulp. 20 *ad Sab.*): *Conservandi fructus causa, veluti granaria, quia in his fructus custodiuntur, urceos capsellas, in quibus fructus componuntur: sed et ea, quae expordandorum fructuum causa parantur, instrumenti esse constat, veluti iumenta et vehicula et naves et cuppae et culei.*

[14] V. ARANGIO-RUIZ- G. PUGLIESE CARRATELLI, *Tabulae Herculenses. IV*, in *La Parola del Passato* 9, 1954, p. 63.

[15] Vedi l'episodio descritto in D. 17.2.60.1 (Pomp. 13 *ad Sab.*): *Socius cum resisteret communibus servis venalibus ad fugam erumpentibus, vulneratus est: impensam, quam in curando se fecerit, non consecuturum pro socio actione Labeo ait, quia id non in societatem, quamvis propter societatem inpensum sit, sicuti si propter societatem eum heredem quis instituire desisset aut legatum praetermisisset aut patrimonium suum neglegentius administrasset: nam nec compendium, quod propter societatem ei contigisset, veniret in medium, veluti si propter societatem heres fuisset institutus aut quid ei donatum esset.*

[16] Di grande interesse, al riguardo, il frammento di Papiniano D. 17.1.57 (Pap. 10 *resp.*): *Mandatum distrahendorum servorum defuncto qui mandatum suscepit intercidisse constitit. quoniam tamen heredes eius errore lapsi non animo furandi sed exsequendi, quod defunctus suae curae fecerat, servos vendiderant, eos ab emptoribus usucaptos videri placuit. sed venaliciarium ex provincia reversum Publiciana actione non inutiliter acturum, cum exceptio iusti dominii causa cognita detur neque oporteat eum, qui certi hominis fidem elegit, ob errorem aut imperitiam heredum adfici damno.*

[17] Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae 1889, fr. 827, col. 590. Sul frammento di Ulpiano vedi, tra tutti, A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica*, cit., p. 64 n. 1; ID., *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, cit., pp. 442 s.; F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, cit., pp. 21 s.; M.A. LIGIOS, "Taberna", "negotiatio", "taberna cum instrumento" e "taberna instructa" nella riflessione giurisprudenziale classica, cit., pp. 107 ss.

[18] Per la nozione di 'documento' si fa rinvio a M. TALAMANCA, v. "Documento e documentazione (diritto romano)", in *ED* 13, 1964, pp. 548 ss.; L. BOVE, v. "Documento (storia del diritto)", in *Digesto delle discipline privatistiche (sez. civile)* 7, 1991, pp. 13 ss.

[19] Sulla struttura dei documenti di epoca classica e la bibliografia sull'argomento, vedi M. TALAMANCA, v. "Documento e documentazione (diritto romano)", cit., pp. 548 ss.; L. BOVE, v. "Documento (storia del diritto)", cit., pp. 18 s.

[20] V. ARANGIO-RUIZ - G. PUGLIESE CARRATELLI, *Tabulae Herculenses. IV*, cit., p. 57.

[21] M. DELLA CORTE, *Tabelle cerate ercolanesi*, in *La Parola del Passato* 6, 1951 p. 229.

[22] M. DELLA CORTE, *Tabelle cerate ercolanesi*, cit., p. 229. Per quanto riguarda la ricostruzione della L. 2 ipotizza: «'[in foro ven]alicio'».

[23] Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Les tablettes d'Herculanum*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité* 1, 1948, pp. 9 ss.

[24] V. ARANGIO-RUIZ- G. PUGLIESE CARRATELLI, *Tabulae Herculanenses. IV*, cit., p. 63.

[25] J. ANDREAU, *Les affaires de monsieur Jucundus*, Roma 1974, pp. 107 s.

[26] Come nel caso della vendita di una *puella* riportata nella tavoletta n. LX in cui si legge: [— — —] L. Canini Taurisci [— — —] *i Myronis (*vacat*) [eam pu]ellam q. s. s. est sanam es[se], [furtis]noxaque solutam, fugiti[vam] [erronem] non esse praest[ari, vel quan] [ta]m pecuniam ex [i]mp[e]rio aedi [liu]m curulium ita uti adsolet [h]oc anno de mancipi emundis [vendu]ndis cauta comprehensaque [est] dari, haec sic recte dar[i] [fieri]que stipulata est Calatoria [Them]is, spondit C. Iulius Phoebus. Dalla lettura del testo appare evidente che nel documento venivano riportate tutte le dichiarazioni previste dall'editto degli edili curuli per la vendita degli schiavi: "*sanam esse, furtis noxaque solutam, fugitivam erronem non esse praestari*". Si vedano anche le *T.H.* n. LXI e n. LXII.

[27] V. ARANGIO-RUIZ-G. PUGLIESE CARRATELLI, *Tabulae Herculanenses. IV*, cit., p. 59.

[28] V. ARANGIO-RUIZ-G. PUGLIESE CARRATELLI, *Tabulae Herculanenses. IV*, cit., p. 59.

[29] Sul giurista Pomponio si rinvia agli studi di D. NÖRR, *Pomponius oder "Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen"*, in *ANRW* II.15, Berlin-New York 1976, pp. 497 ss. (vedi anche le considerazioni critiche di M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, cit., pp. 261 ss.); M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*², Napoli 1982, pp. 209 ss.; F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, (con *Note di prosopografia e bibliografia su giuristi del II secolo d.C.*, a cura di G. De Cristofaro), Napoli 1980, pp. 71 s., 130 ss., 314 ss. (ivi accurata bibliografia precedente); R.A. BAUMAN, *Lawyers and politics in the early Roman Empire*, München 1989, pp. 287 ss. I frammenti delle opere di Pomponio sono ordinati e raccolti da O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., coll. 15 ss.

[30] D. 21.1.33 pr. (Ulp. l ad ed. aed. cur.): *Proinde Pomponius ait iustam causam esse, ut quod in venditione accessurum esse dictum est tam integrum praestetur, quam illud praestari debuit quod principaliter veniit: nam iure civili, ut integra sint quae accessura dictum fuerit, ex empto actio est, veluti si dolia accessura fundo dicta fuerint. sed hoc ita, si certum corpus accessurum fuerit dictum: nam si servus cum peculio venierit, ea mancipia quae in peculio fuerint sana esse praestare venditor non debet, quia non dixit certum corpus accessurum, sed peculium tale praestare oportere, et quemadmodum certam quantitatem peculii praestare non debet, ita nec hoc. eandem rationem facere Pomponius ait, ut etiam, si hereditas aut peculium servi venierit, locus edicto aedilium non sit circa ea corpora, quae sunt in hereditate aut in peculio. idem probat et si fundus cum instrumento venierit et in instrumento mancipia sint. puto hanc sententiam veram, nisi si aliud specialiter actum esse proponatur.*

[31] E. FORCELLINI, s.v. "*Venalicius*", in *Lexicon totius Latinitatis*, cit., p. 560.

[32] A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'impero romano, 30 a. C. - 613 d. C.*, Roma 1952, pp. 15, 197.

[33] Sull'interpretazione del testo epigrafico vedi soprattutto M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei*, Memorie, serie VIII, 6, Roma 1954, pp. 110 ss.

[34] Su Cecilio Giocondo rinvio soprattutto alla monografia di J. ANDREAU, *Les affaires de monsieur Jucundus*, cit. *supra* in n. 25. Vedi anche M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, cit., pp. 110 ss.

[35] Cfr. M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, cit., pp. 110 ss.

[36] V. ARANGIO-RUIZ- G. PUGLIESE CARRATELLI, *Tabulae Herculanenses. IV*, cit., p. 63.

[37] V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, Napoli 1950, p. 142 n. 1.

[38] J. ANDREAU, *Les affaires de monsieur Jucundus*, cit., p. 108 n. 1.

[39] J. ANDREAU, *Les affaires de monsieur Jucundus*, cit., p. 108: «L'expression désigne une vente d'esclaves achetés au marché, le *venalicium*. Elle indique de manière indubitable que ces esclaves ne sont pas des *vernae*».

[40] D. 21.1.65.2 (Ven. 5 act.): *Servus tam veterator quam novicius dici potest. sed veteratorem non spatio serviendi, sed genere et causa aestimandum Caelius ait: nam quicumque ex venalicio noviciorum emptus alicui ministerio praepositus sit, statim eum veteratorum numero esse: novicium autem non tirocinio animi, sed condicione servitutis intellegi. nec ad rem pertinere, Latine sciat nec ne:*

nam ob id veteratorem esse, si liberalibus studiis eruditus sit.

[41] J. ANDREAU, *Les affaires de monsieur Jucundus*, cit., p. 108 n. 2.

[42] D. 21.1.37 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.): *Praecipunt aediles, ne veterator pro novicio veneat. et hoc edictum fallaciis venditorum occurrit: ubique enim curant aediles, ne emptores a venditoribus circumveniantur. ut ecce plerique solent mancipia, quae novicia non sunt, quasi novicia distrahere ad hoc, ut pluris vendant: praesumptum est enim ea mancipia, quae rudia sunt, simpliciora esse et ad ministeria aptiora et dociliora et ad omne ministerium habilia: trita vero mancipia et veterana difficile est reformare et ad suos mores formare. quia igitur venaliciarii sciunt facile decurri ad noviciorum emptionem, idcirco interpolant veteratores et pro noviciis vendunt. quod ne fiat, hoc edicto aediles denuntiant: et ideo si quid ignorante emptore ita venierit, redhibebitur.*

[43] Cfr. F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, cit., p. 46.

[44] I termini latini usati per indicare i mercati di schiavi sono *venalicium* e *statarium*:

- *venalicium* compare sia nelle fonti giuridiche, D. 21.1.65.2 (Ven. 5 act.), sia in quelle letterarie ed epigrafiche, Petronio, *Sat.* 29.3; CIL VI. 396-399;

- *statarium* è il corrispondente latino della parola greca *'statarion'*. Il termine *'statarion/statarium'* è noto solo dalla documentazione epigrafica proveniente dall'Asia Minore. L'uso del vocabolo *statarium* viene attestato in un'unica epigrafe dell'età tiberiana, rinvenuta ad Efeso (pubblicata in *Forschungen in Ephesos*, III, 25-26, Wien 1923, p. 114).

Sicuramente il termine *venalicium* era maggiormente adoperato nel mondo romano, mentre il sostantivo *statarium* doveva essere più frequente nelle regioni dell'oriente Mediterraneo, dove esistevano numerosi 'centri di smistamento' di schiavi.

A Roma i principali mercati di schiavi erano situati nel Campo di Marte (Marziale 9.60; 2.14) e nei pressi del tempio di Castore (Plauto, *Curc.* 4.1.481; Seneca, *Const. sap.* 2.13.14). Esistevano però anche mercati specializzati nella vendita di particolari tipi di *mancipia*, come quelli in cui venivano vendute solo le donne (nella via Sacra e nei pressi del tempio di Venere: Plauto, *Curc.* 4.1.481; Marziale 2.63).

Per quanto concerne i mercati di schiavi nel mondo romano si vedano M. COCCO, *Sulla funzione dell' "Agorà degli Italiani" di Delo*, in *La Parola del Passato* 25, 1970, pp. 446 ss.; W.V. HARRIS, *Towards a study of the Roman slave trade*, in "MAAR", *The seaborne commerce of ancient Rome: studies in archaeology and history* 36, 1980, pp. 117 ss.; F. COARELLI, *L' "Agorà des Italiens" a Delo: il mercato degli schiavi?*, in *Op. Acad. Finl.* 2, 1982, pp. 119 ss.

[45] Petronio, *Sat.* 29.3: *Erat autem venalicium <cum> titulis pictis, et ipse Trimalchio capillatus caduceum tenebat Minervamque ducente Romam intrabat.* Si veda anche D. 21.1.65.2 (Ven. lib. 5 act.). *Venalicium* nelle fonti epigrafiche: CIL VI. 396, 397, 398, 399.

[46] Per quanto attiene alle attività imprenditoriali organizzate secondo il modello a responsabilità illimitata vedi, tra tutti, i lavori di A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica*, cit., pp. 63 ss.; ID., *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, cit., pp. 413 ss.

[47] Sulla figura del giurista Paolo si rinvia a C.A. MASCHI, *La conclusione della giurisprudenza classica all'età dei Severi. Iulius Paulus*, in *ANRW* II.15, Berlin-New York 1976, pp. 667 ss., da leggere con la recensione di M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, cit., pp. 221 ss. Del giurista si occupa anche il saggio di A. MANTELLO, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, in *BIDR* 94-95, 1991-1992, pp. 349 ss.

[48] Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsiae 1889, fr. 457, col. 1024. Sul passo rinvio alla più recente analisi di F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, cit., pp. 53 ss.

[49] Vedi F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, cit., p. 54, il quale afferma: «la figura più diffusa perché più funzionale giuridicamente era quella del *servus praepositus*, ma ormai al tempo di Paolo spesso avveniva che lo schiavo manomesso continuasse da liberto, ad esercitare le funzioni manageriali già svolte in servitù».

[50] Vedi D. 14.3.3 (Ulp. 28 ad ed.): *Institor appellatus est ex eo, quod negotio gerendo instet: nec multum facit, tabernae sit praepositus an cuilibet alii negotiationi*; e D. 14.3.18 (Paul. lib. sing. de var. lect.): *Institor est, qui tabernae locove ad emendum vendendumve praeponitur quique sine loco ad eundem actum praeponitur.*

[51] A. DI PORTO, *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, cit., pp. 423 s.

[52] Sull'origine del peculio e il suo impiego a fini imprenditoriali vedi F. SERRAO, *Diritto privato*,

economia e società nella storia di Roma, I, Napoli 1984, p. 298; ID., *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, cit., pp. 27 ss.; A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica*, cit., pp. 42 ss.; ID., v. "Peculio", in *Enciclopedia Virgiliana IV*, Roma 1998, pp. 2 ss.; ID., *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, cit., pp. 424 ss.

[53] Riporto l'espressione di A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica*, cit., p. 54: «Il *peculium* è un patrimonio separato del *dominus*, separato dal restante suo patrimonio, la *res domini*, e che costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica».

[54] Cfr. F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, cit., p. 18, il quale inoltre afferma che: «la formazione di grandi patrimoni e l'espansione delle attività economiche da una parte, l'enorme diffusione della schiavitù dall'altro fecero sì che, onde dare una certa protezione ai terzi che avevano concluso affari e negozi col *filius* o col *servus*, cui il *pater* o il *dominus* aveva affidato la gestione di una parte (piccola o grande non conta) del proprio patrimonio, il *peculium*, appunto separata dall'altra rimasta nella sua gestione diretta, ossia dalla *res domini* (o *patris*), il pretore creasse l'*actio de peculio et de in rem verso*, con la quale il terzo contraente col *filius* o col *servus* poteva convenire il *pater* o il *dominus* nei limiti del *peculio* e/o di ciò che dal sottoposto era stato conseguito *ex causa peculiari* ed era stato versato nel patrimonio (*res*) personale del *pater* o del *dominus*». Vedi anche A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica*, cit., p. 57, il quale ricostruisce efficacemente il quadro complesso dei fenomeni, che danno origine alle creazioni edittali relative all'*actio de peculio et de in rem verso* ed all'*actio tributaria*, «caratterizzato da una concezione giuridica di fondo: la separazione fra i patrimoni di uno stesso titolare, il *dominus*, realizzata - ecco l'originalità della concezione stessa - mediante l'impiego degli schiavi come "organi" dei patrimoni medesimi»; ID., *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, cit., pp. 424 ss.

[55] Rinvio ai fondamentali lavori di A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica*, cit., p. 54, il quale utilizza il termine 'organo' per indicare lo schiavo, non in senso generale, ma riferito in maniera specifica al *peculio*: «Il *peculium* è un patrimonio separato del *dominus* [...] di tale patrimonio il *servus* rappresenta, si può dire, l'organo vitale. E da ciò deriva l'assoluta originalità di tale fenomeno giuridico romano»; ID., *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, cit., p. 424, il quale, inoltre, afferma: «Ma, se il *servus* è l'organo del *peculio* e se, in definitiva, è essenzialmente "nelle sue mani" l'andamento positivo (*peculium crescit*) o negativo (*peculium decrescit*) del *peculio*, il *dominus* è e rimane il proprietario del *peculio*. E, come tale, ben può, in qualsiasi momento, por fine all'attività del sottoposto "revocando" il *peculio* mediante l'*ademptio peculii*, o vendere il *servus*, includendo o meno nella vendita il *peculio*; o, ancora, liberare, mediante *manumissio*, il *servus*, dandogli o meno, a sua scelta, il *peculio*, e così via».

Sull'utilizzazione del termine 'organo' per individuare il *servus* in generale vedi B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, p. 141.

[56] A. DI PORTO, *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, cit., pp. 424.

[57] Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., fr. 836, col. 591. Sul passo di Ulpiano vedi A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica*, cit., pp. 219 ss.; ID., *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, cit., pp. 434 ss.; T.J. CHIUSI, *Contributo allo studio dell'editto "de tributaria actione"*, in *Memorie Acc. Lincei*, serie IX, III, fasc. 4, Roma 1993, pp. 277 ss. (da leggersi con rec. di M. TALAMANCA, in *BIDR* 96-97, 1993-1994, pp. 698 ss.); M.A. LIGIOS, "Taberna", "negotiatio", "taberna cum instrumento" e "taberna instructa" nella riflessione giurisprudenziale classica, cit., pp. 59 ss.

[58] A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica*, cit., pp. 225 ss.

[59] T. J. CHIUSI, *Contributo allo studio dell'editto "de tributaria actione"*, cit., pp. 277 ss.

[60] Riporto l'espressione utilizzata da Ulpiano in D. 32.73.4 (Ulp. 20 *ad Sab.*) per qualificare la professione dei venditori di *mancipia*.

[61] Seneca, *De const. sap.* 2.13.4.

[62] Sul giurista Sesto Cecilio Africano vedi W. KALB, *Roms Juristen. Nach ihrer Sprache Dargestellt*, Leipzig 1890, pp. 66 ss. Rinvio comunque ai più recenti contributi di A. WACKE, *Dig.* 19, 2, 33: *Afrikans Verhältnis zu Julian und die Haftung für höhere Gewalt*, in *ANRW* II.15, Berlin-New York 1976, pp. 455 ss.; e di F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW* II.15, cit., pp. 131 ss. [ora in ID., *Giuristi adrianei*, cit., pp. 8 ss.] da leggersi con le recensioni di M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, cit., pp. 277 ss. Da ultimo vedi F.

CASAVOLA, *Gellio, Favorino, Sesto Cecilio*, in *Giuristi adrianei*, cit., pp. 75 ss., 324 ss., al quale si rinvia anche per l'ampia bibliografia ivi citata.

Per i frammenti superstiti del giurista Africano vedi O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., coll. 1 ss., fr. 1 - 122; PH. HUSCHKE - E. SECKEL - B. KÜBLER, *Iurisprudentiae Anteiustinianae reliquiae*, I, Lipsiae 1908, pp. 97 ss.

[63] Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., fr. 23, col. 6.

[64] Al riguardo, si veda Cicerone, *Verr. II.2.188: Postulo ut mihi respondeat qui sit is Verrucius, mercator an negotiator an arator an pecuarius, in Sicilia sit an iam decesserit. clamare omnes ex conventu neminem umquam in Sicilia fuisse Verrucium; Planc. 64: Frumenti in summa caritate maximum numerum miseram; negotiaturibus comis, mercatoribus iustus, mancipibus liberalis, sociis abstinens omnibus eram visus in omni officio diligentissimus; excogitati quidam erant a Siculis honores in me inauditi*. Dalla lettura dei due passi appare evidente che nel pensiero del grande oratore i concetti di *mercator* e *negotiator* fossero nettamente distinti.

[65] T.J. CHIUSI, *Contributo allo studio dell'editto "de tributaria actione"*, cit., p. 317. Sul punto vedi anche W.E. BOESE, *A Study of the Slave trade and the Sources of Slaves in the early Roman Empire*, Washington 1973; P. BALDACCI, *Negotiatores e mercatores frumentarii nel periodo imperiale*, in *Ist. lomb. Sc. e Lett.* 161, 1967, pp. 273 ss.; J. ANDREAU, *Les Affaires de Monsieur Jucundus*, cit., pp. 223 ss.; S. TREGGIARI, *Urban labour in Roma: mercenarii and tabernarii*, in *Non Slave Labour in the Greco-Roman World*, Cambridge 1980, pp. 48 ss.; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechtliche Strukturen des römischen Bankwesen*, in *SZ* 104, 1987, pp. 488 ss.; E. JAKAB, *Praedicere und cavere beim Marktkauf*, München 1997, pp. 16 ss.

[66] T.J. CHIUSI, *Contributo allo studio dell'editto "de tributaria actione"*, cit., p. 317 n. 112.

[67] T.J. CHIUSI, *Contributo allo studio dell'editto "de tributaria actione"*, cit., p. 317.

[68] A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica*, cit., pp. 225 ss.

[69] Sul giurista Sesto Pedio vedi: C. FERRINI, *Sesto Pedio*, in *Opere*, II, Milano 1929, pp. 39 ss.; M. SCHANZ-C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur*, II, cit., p. 766; A. BERGER, v. "Pediis", in *PW* 19, Stuttgart 1937, coll. 41 s.; G. LA PIRA, *La personalità scientifica di Sesto Pedio*, in *BIDR* 17, 1938, pp. 293 ss.; R. ORESTANO, v. "Sesto Pedio", in *NNDI* 12, Torino 1965, pp. 761 s.; A. CENDERELLI, *Ricerche su Sesto Pedio*, in *SDHI* 44, 1978, pp. 371 ss.; ID., *Una "elegantia" di Sesto Pedio: D. 3.5.5.11-13*, in *Atti del II Seminario Romanistico Gardesano, Milano 12-14 giugno 1978*, Milano 1980, pp. 145 ss.; G. FALCONE, *D. 1.3.13. Pedio, Ulpiano e la "lex contractus"*, in *Labeo* 43, 1997, pp. 240 ss.

Per i frammenti rinvio a O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., coll. 1 ss.; F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Antehadrianae*, II, II, Lipsiae 1901, pp. 79 ss.; PH. HUSCHKE - E. SECKEL - B. KÜBLER, *Iurisprudentiae*, I, cit., pp. 89 ss.

[70] Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., fr. 1170, col. 891.

[71] Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., fr. 1329, coll. 119 s.

[72] Sull'*actio redhibitoria* vedi in particolar modo W.W. BUCKLAND, *The Roman law of slavery*, Cambridge 1908, pp. 59 ss.; R. MONIER, *La garantie contre les vices*, Paris 1930, pp. 59 ss.; A. PEZZANA, *D. 21, 1, 45. Contributi alla dottrina romana dell'actio redhibitoria*, in *RISG*, serie III, 5, 1951, pp. 275 ss.; F. PRINGSHEIM, *The decisive moment for Aedilician liability*, in *RIDA* 5, 1952, pp. 545 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, Napoli 1954, pp. 369 ss.; G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955, pp. 137 ss.; A.M. HONORÉ, *The history of the Aedilician actions from Roman-Dutch law*, in *Studi De Zulueta*, Oxford 1959, pp. 132 ss.; D. PUGSLEY, *The Aedilician Edict*, in A. Watson (a cura di), *Daube Noster*, Edinburgh - London 1974, pp. 253 ss.; A. WATSON, *Sellers' Liability for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law*, in *Iura* 38, 1987, pp. 167 ss.; L. MANNA, "Actio redhibitoria" e responsabilità per vizi nell'editto "de mancipiis vendundis", Milano 1994, pp. 173 ss.; R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford 1992 (rist. 1996), pp. 317 ss.; N. DONADIO, Sull'*actio redhibitoria*", in *Index* 25, 1997, pp. 649 ss.; L. GAROFALO, "Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem" (a proposito di Gai. ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), in *Atti del Convegno sulla Problematica contrattuale in diritto romano, Milano 11-12 maggio 1995. In onore di Aldo Dell'Oro*, Milano 1998, pp. 57 ss.; ID., *Perimento della cosa e azione redibitoria in un'analisi storico-comparatistica*, in *Europa e diritto privato* 2, 1999, pp. 843 ss.; ID., *Studi sull'azione redibitoria*, Padova 2000.

[73] D. 21.1.57.1 (Paul. 5 quaest.).

[74] Sul punto cfr. G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, cit., pp. 151 s.

[75] Vedi G. IMPALLOMENE, *L'editto degli edili curuli*, cit., p. 152, il quale afferma: «Ne potrà risultare la strana ipotesi che l'attore redibisca il *servus* (che viene così a far parte del peculio) e non ottenga in compenso nulla, se il convenuto *pater* (o *dominus*) vanta verso il sottoposto un credito uguale o maggiore al valore del peculio».